



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DCAFFGEN
Registro Decreti
Prot. n. 60 del 07/06/2017

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 12 ottobre 2007, n. 237, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217", così come modificato dal decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 77;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

Visto il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile”;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante la “Proroga e definizione di termini”;

Vista la Tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante la nuova dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota n. 32113 del 30 maggio 2017, con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato il numero dei posti da mettere a concorso per la promozione alla qualifica di capo reparto decorrenza 1 gennaio 2016;

D E C R E T A

Art. 1

Posti disponibili per la promozione alla qualifica di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Modalità di accesso e requisiti.

Ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, e del successivo decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è indetta una procedura selettiva, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 475 posti, disponibili al 31 dicembre 2015, nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e capi reparto, di cui n. 453 da generico, n. 14 da portuale, n. 4 da sommozzatore e n. 4 da radiatoriparatore.

I posti di cui sopra sono conferibili con decorrenza 1 gennaio 2016.

Al concorso è ammesso esclusivamente il personale in servizio che, alla data del 31 dicembre 2015, abbia compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

esperto, computato ai sensi dell'art. 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2015, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, la verifica dei requisiti per l'accesso e l'esclusione dal concorso con proprio decreto.

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile, anche, sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura per la promozione alla qualifica di capo reparto, decorrenza 1 gennaio 2016, **redatta sull'allegato modulo A che costituisce parte integrante del presente bando, deve essere presentata presso la sede di servizio** (Comando Provinciale, Direzione Regionale o Interregionale, Direzione Centrale o Ufficio) ovvero essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento presso la medesima sede.

L'inoltro della domanda, da parte del candidato, tramite PEC all'indirizzo di posta certificata della sede di servizio, costituisce equivalente della trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purchè rispetti i requisiti e le modalità previste dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

La domanda, pena l'esclusione, deve essere presentata o spedita, con le modalità sopradescritte, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
<http://www.vigilfuoco.it>.

La data di presentazione della domanda è attestata:

- dalla data di ricezione desumibile dal protocollo apposto sulla stessa dall'ufficio di appartenenza, che rilascerà all'interessato apposita ricevuta firmata dall'incaricato alla ricezione riportante data e numero di protocollo;
- dal timbro di spedizione della raccomandata in caso di utilizzo del servizio postale;
- dalla ricevuta di consegna in caso di inoltro tramite posta certificata.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- d) sede di servizio;
- e) di possedere la qualifica di capo squadra esperto e i requisiti di anzianità di cui al precedente articolo 1;
- f) di non avere riportato nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2015 una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria;
- g) **(solo per gli specialisti)** di essere in possesso di specializzazione, indicando il tipo, la data, la sede ove è stata conseguita, e di essere a conoscenza di poter concorrere esclusivamente per i posti e per le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici;
- h) l'anzianità di servizio indicando la decorrenza:
 - nel ruolo dei capi squadra compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento;
 - nel ruolo dei vigili del fuoco compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- i) di essere o meno incorso nella perdita di anzianità di servizio specificando, in caso positivo, se determinata da:
 - aspettativa per motivi personali o di famiglia;
 - dimissioni dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - qualsiasi altro titolo;
- l) corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale e frequentati con profitto, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'Ufficio che ha rilasciato l'attestato;
- m) corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'ufficio che ha rilasciato il titolo;
- n) titoli di studio (articolo 2, comma 1 lettera a) del D.M. n. 237 del 2007 e successive modificazioni), indicando il tipo di titolo, la data del conseguimento e l'istituto o l'Università che lo ha rilasciato.

I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione devono essere indicati in domanda e devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2015, ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, e del successivo decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 3

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è composta da due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e da un segretario.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Capo Dipartimento.

Art. 4

Titoli e punteggi

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con indicazione del relativo punteggio, sono le seguenti: anzianità di servizio, corsi di aggiornamento professionale frequentati con profitto e titoli di studio.

I suddetti titoli devono essere indicati nella domanda e posseduti alla data del 31 dicembre 2015.

Anzianità

L'anzianità posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 2,00.

L'anzianità posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00.

Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Corsi di aggiornamento professionale

- 1) La frequenza **con profitto** di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00.
- 2) Nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione.

Sono esclusi i corsi basici ivi compresi, per gli specialisti, i corsi per il conseguimento della specializzazione e quello per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

Titoli di studio

- | | |
|--|------------|
| 1) Diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore | punti 0,50 |
| 2) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado | punti 1 |
| 3) Laurea attinente alla qualifica messa a concorso | punti 2 |
| 4) Laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso | punti 2,50 |
| 5) Diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso | punti 3 |

I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato.

I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 5

Graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale

Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 4 del presente bando, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale, che verrà pubblicata sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile, anche, sul sito intranet <http://intranet.dipvvf.it>.

A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

Art. 6

Scelta della sede

Sulla base della graduatoria di cui all'articolo 5 del presente bando, accede al corso di formazione professionale un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso.

La predetta graduatoria determina la titolarità per la scelta della sede di assegnazione tra quelle indicate dall'Amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione e non produce effetti ai fini della posizione di ruolo della graduatoria finale che resta disciplinata dal successivo articolo 8 del presente bando.

I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili prima dell'avvio del corso di formazione.

Nell'ambito della graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio.

Il personale specialista può scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati per ciascun nucleo.

Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 7

Corso di formazione professionale

Il corso di formazione professionale avrà la durata di cinque settimane - ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, e del successivo decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 - e si svolgerà presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, saranno stabiliti dal Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.

Durante la frequenza dei corsi, l'eventuale dimissione dei candidati ammessi avverrà secondo le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 8

Graduatoria finale

La procedura concorsuale di cui al presente bando si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

La graduatoria finale di merito è stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica.

A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del presente bando.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La suddetta graduatoria finale viene approvata con decreto del Capo Dipartimento e pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile, anche, sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.

In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con la successiva procedura concorsuale.

Art. 9

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196 del 2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità della procedura concorsuale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli dei candidati.

Esclusivamente ai fini della verifica, i dati forniti potranno essere portati a conoscenza degli enti di volta in volta interessati.

I candidati hanno facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

per gli Affari Generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi interni – Via Cavour 5 – 00184 Roma.

Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Dirigente del suddetto Ufficio II.

Art. 10

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e quelle del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la normativa vigente in materia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Frattasi

AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI INDICANO, DI SEGUITO, I POSSIBILI MEZZI DI TUTELA UTILIZZABILI QUALORA NE RICORRANO I MOTIVI:
RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO, oppure RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO.

Responsabile del procedimento: Dirigente dell'Ufficio Gestione Concorsi Interni – Ufficio II Affari Concorsuali e Contenzioso – Direzione Centrale per gli Affari Generali.